

(N. 2224)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 25 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2529)*

**d'iniziativa del deputato DE FRANCESCO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 OTTOBRE 1957

Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata o sarà realizzata, e passa in loro proprietà il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione.